



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA IN LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI**

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche (D.A.C.R.) n. 55 del 05/06/2007

Visto il Regolamento per le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 54 del 19/05/2009 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29/03/2017;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 308 dell'08/08/2019;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1055 del 02/10/2019

RENDE NOTO

che è indetto il Bando di Concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di n. 10 alloggi di Edilizia in locazione a canone agevolato ubicati nel comune di Falconara Marittima in Via Flaminia n. 600 - 602

Gli alloggi interessati all'assegnazione hanno le seguenti caratteristiche:

Alloggio e Piano		Mq utili calpestabili	Mq balcone	Mq giardino	Mq patio	Canone di locazione	descrizione
INT. 4	PT	40.69			16.60	225,00	CAT.A3-3
INT. 5	PT	69.13		22.77		290,00	CAT.A3-3
INT. 6	P1	63.23	15.54			285,00	CAT.A3-3
INT. 7	P1	35.00	13.90			200,00	CAT.A3-3
INT. 8	P1	60.33	24.75			290,00	CAT.A3-3
INT. 9	P2	64.78	20.35			285,00	CAT.A3-3
INT. 10	P2	35.00	13.90			200,00	CAT.A3-3
INT. 11	P2	60.33	10.57			275,00	CAT.A3-3
INT. 12	P3	65.44	15.95			270,00	CAT.A3-3
INT. 13	P3	72.42	23.70			310,00	CAT.A3-3

Detti alloggi sono destinati con priorità ai soggetti in corso di decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP sovvenzionata che hanno perso la qualifica di assegnatari per superamento del reddito, purché in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata.



ART. 1 - A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto a soddisfare la domanda di abitazione da parte di famiglie a medio reddito in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 2.

ART. 2 - CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Possono fare domanda coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **essere cittadini** italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di carta di soggiorno o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale o titolari del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) **avere** la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- c) **Non essere titolari** di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.

Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimenti giudiziari.

(Ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone);

- d) **Avere** un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non inferiore a € 5.953,87 (assegno sociale stabilito dall'INPS per l'anno in corso) e non superiore ad € 39.701,19 (DACR 55/2007 paragrafo 3.4.2). Al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare dovrà comunque essere titolare di almeno un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo o da pensione.
- e) **Non aver avuto** precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare.

ART. 3 – NOZIONI DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare, ai sensi dell'ar. 2 c. 1 lett. C della L.R. n. 36/05 e smi, si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza del presente bando. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

ART. 4 - COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda, in regola con la legge sul bollo, assume la forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Front-Office – U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi o scaricabili dal sito internet del Comune.

La domanda deve essere presentata al Comune di Falconara Marittima e potrà pervenire con le seguenti modalità:

- a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Falconara M.ma – Settore IV Servizi alla Persona e alla Collettività – U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Piazza Carducci 4 – 60015 Falconara M.ma (AN);



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI

- mediante consegna a mano presso il Front-Office della U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Piazza del Municipio, 1 – 60015 Falconara M.ma (AN), nei giorni di apertura al pubblico;
- mediante PEC all'indirizzo: comune.falconara.protocollo@emarche.it

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal richiedente dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti, barrando specificatamente la casella corrispondente alla condizione richiesta. La mancata sottoscrizione ovvero l'omissione di fotocopia di documento di identità del dichiarante allegato all'istanza danno luogo ad esclusione.

La domanda dovrà, altresì, contenere ogni elemento utile e documentazione probatoria per l'attribuzione dei punteggi invocati dal richiedente laddove tali dati non siano già in possesso del Comune di Falconara Marittima per le funzioni istituzionali assolte.

Sempre a **PENA DI ESCLUSIONE**, le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno **21 novembre 2019**. Nel caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale ovvero la ricevuta di accettazione in caso di invio per PEC.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il termine ultimo di presentazione della domanda è il **6 dicembre 2019** (15 gg. in più).

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, volta alla formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari, è finalizzata alla verifica della regolare e completa compilazione della stessa nonché dell'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine, in merito alle informazioni o alla documentazione mancanti nella domanda, gli interessati saranno interpellati, con lettera raccomandata A.R., fissando per la loro presentazione un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; il mancato riscontro comporterà:

- a) relativamente ai requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio o della priorità.

Le false dichiarazioni verranno denunciate all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di apposita Commissione d'Ambito. La suddetta Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando di concorso, attribuendo punteggi previsti dall'**Allegato B**.

Il Servizio comunale competente, in fase di istruttoria delle domande, e la Commissione d'Ambito in fase di formazione della graduatoria, possono svolgere accertamenti sulla validità delle condizioni dichiarate.

ART. 6 – PRIORITA'

In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali con figli a carico
- nuclei familiari con portatori di handicap
- giovani coppie con i seguenti requisiti:
 - coppie dove almeno un componente non abbia superato i 40 anni di età;
 - coppie che risultano sposate o unite civilmente ovvero conviventi more uxorio dal 2016;
- nuclei familiari composti da almeno una persona ultrasessantacinquenne.

Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

ART. 7- PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio on line e costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Nei termini, comunque non superiori a 15 giorni, e nei modi indicati in allegato alla graduatoria provvisoria è possibile presentare opposizioni, osservazioni e quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.



ART. 8 - GRADUATORIA DEFINITIVA

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP agevolata.

La graduatoria così formulata viene approvata con Atto di Giunta e viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

Il termine di validità della graduatoria è stabilito in anni due decorrente dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line.

Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ART. 9 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione

Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione all'"alloggio improprio", "alloggio antigienico", "alloggio inadeguato" di cui all'art. 12 lett. b punti 1), 2), e 3) del Regolamento d'Ambito;

La perdita dei requisiti, il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A.R.; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

ART. 10 – SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE

In considerazione delle caratteristiche degli alloggi da assegnare, qualora nelle prime 10 posizioni della graduatoria definitiva si posizionino nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità motoria che per cause non transitorie necessitano di sedia a ruote o di altro ausilio e/o dispositivo per la deambulazione, questi avranno diritto prioritario di scelta.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria definitiva, con priorità a prescindere dal punteggio attribuito, ai soggetti in corso di decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP sovvenzionata che hanno perso la qualifica di assegnatari per il superamento del reddito, purché in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata.

Gli aspiranti assegnatari verranno convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenuto conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione che avverrà su convocazione dell'ERAP Marche.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

La rinuncia dell'alloggio proposto comporta in ogni caso la perdita del diritto di assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.

ART. 11 – DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

Sottoscritta l'accettazione dell'alloggio e adottato il conseguente provvedimento di assegnazione dello stesso, l'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica – ERAP - procederà alla stipula del contratto di locazione.

Qualora l'assegnatario non si presenti senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell'assegnazione.



Il richiedente sarà considerato decaduto, dopo il provvedimento di assegnazione, nei seguenti casi:

- a. Non abbia occupato stabilmente l'alloggio entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto;
- b. Non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato;
- c. L'alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o ne sia stata mutata la destinazione d'uso;
- d. L'alloggio sia stato adibito a scopi illeciti, ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d'uso degli alloggi;
- e. L'alloggio e le parti comuni dell'edificio siano stati gravemente danneggiati per dolo o colpa grave, fermo restando il rimborso per le spese di ripristino;
- f. Nel caso in cui venga a mancare il requisito di cui all'art. 2 lett. c.

Il permanere del requisito di cui al presente articolo, lett. f viene verificato dall'Ente titolare dell'alloggio ad ogni scadenza contrattuale.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Bando, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.

ART. 13 - PRIVACY – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation

I titolari del trattamento sono:

il Comune di Falconara M.ma con sede in Piazza Carducci 4, nella persona Sindaco. Il Responsabile della Protezione dei dati ha sede in piazza Michelangelo 11 – 60018 Montemarciano (AN) La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è dpo@morolabs.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia in locazione a canone agevolato prevista dal presente Bando pubblico. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Falconara M.ma.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia;

per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.

Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di assegnazione di alloggi di Edilizia Agevolata.

Falconara Marittima, 08/10/2019

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'

Dott. Alberto Brunetti